

**Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.**

\* \* \*

### **Il concetto di origine delle merci**

Il concetto di origine dei prodotti è divenuto essenziale non solo per quanto concerne la materia doganale ma anche per la tutela dei consumatori che hanno il diritto e l'esigenza di essere messi al corrente circa il luogo di effettiva produzione di una merce.

Nell'era della globalizzazione economica, caratterizzata dall'aumento dei volumi del commercio internazionale e dalla crescente integrazione economica tra paesi, difatti, il concetto di dichiarazione di origine della merce ha acquisito un'importanza sempre più centrale, basti pensare agli effetti della diffusa delocalizzazione di numerose aziende italiane e non, la cui produzione dei beni vede spesso coinvolti due o più paesi sia per l'origine delle materie prime, sia per le lavorazioni successive, inducendo molto spesso il consumatore a dubitare sull'effettiva origine dei prodotti acquistati.

Il concetto di origine non è univoco ed ha ambiti di applicazione e riferimenti normativi differenti. In linea generale, si può distinguere l'origine geografica delle merci a fini doganali da quella a fini commerciali.

Le regole di origine, quindi, sono state spesso considerate un problema esclusivamente di tecnica doganale che, solo marginalmente, avevano a che fare con la politica commerciale.

A livello doganale, in particolare, l'individuazione dell'esatta origine della merce è indispensabile per l'applicazione delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di alcuni paesi.

L'accertamento dell'origine, infatti, al pari della quantità, della qualità e del valore, costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della tariffa doganale, per una corretta liquidazione dei tributi

dovuti e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservanza di restrizioni all'importazione o all'esportazione.

E' altresì importante, però, evidenziare come il concetto di «origine» è divenuto centrale anche per la tutela dei consumatori che hanno appunto il diritto e l'esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce.

Il concetto di origine, in tal senso, ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

Da qui la necessità di eliminare le incertezze sull'origine dei prodotti e questo (i) per consentire al consumatore finale di identificare il Paese che ha generato il prodotto commercializzato, (ii) per permettere ad un Paese importatore di applicare eventuali misure di politica commerciale elevate dal Paese di destinazione nei confronti del Paese d'origine (iii) per applicare agevolazioni e sconti daziari.

Su tali obiettivi si è innestato il «Codice doganale comunitario» che distingue tra «un'origine preferenziale» e «un'origine non preferenziale» delle merci.

A livello commerciale, invece, la materia è stata ed è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>1</sup>.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 – applicabile ai soli prodotti preimballati – stabilisce che questi devono recare l'informazione relativa all'origine o alla provenienza geografica in base al combinato disposto degli artt. 9, par. 1, lett. i), 16, par. 1 e 2, e 26.

La necessità di indicare l'origine geografica, tuttavia, presenta alcune criticità interpretative e applicative, derivanti dalle modalità di individuazione della provenienza da un determinato Paese o territorio. I criteri di attribuzione dell'origine geografica, infatti, non sono specificati dal Regolamento (UE) n.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

1169/2011, e solamente con il «codice doganale dell'Unione»,<sup>2</sup> ed in particolare con il comma 2 dell'art. 60, abbiamo l'individuazione dell'origine non preferenziale delle merci.

Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.

Per stabilire l'origine (il cosiddetto MADE IN) di un prodotto bisogna innanzi tutto individuare la regola applicabile e, quindi, verificare se il processo produttivo la rispetta.

Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:

1) sono sempre originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tale Paese.

Per interamente ottenuti si intendono:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

2) Il secondo criterio, invece, è relativo al luogo dove sia avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.

Questo criterio, in particolare, si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell'Unione europea. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.

In ragione di quanto sopra, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva.

### **Il Regolamento (UE) n. 1169/2011**

Il breve richiamo all'origine delle merci si è reso necessario per introdurre il Regolamento 1169/2011 che rappresenta la fonte primaria nell'ambito delle etichette alimentari, al quale il 28 maggio 2018 è seguito il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 recante le modalità di applicazione dell'art. 26, par. 3<sup>3</sup>, del citato Regolamento in materia di indicazione del paese di origine (come definito dal Codice doganale dell'Unione europea) o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario con riferimento ad un alimento.

L'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, statuisce norme e requisiti generali relativi all'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza.

Iniziamo la trattazione individuando il significato di queste due definizioni di grande rilevanza:

---

<sup>3</sup> Art. 26, par. 3 del Reg. 1169/2011 «Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento».

a) per il Paese di origine - così come definito dall'art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione europea) – si intende il Paese in cui un prodotto è stato interamente ottenuto oppure il Paese ove il prodotto, seppur non sia stato ivi interamente ottenuto, subisca l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata;

b) per Luogo di provenienza - definito dall'art. 2, par. 2, lett. g), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 – si intende «qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il “paese d'origine” come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento».

Il concetto di base da tenere a mente è che l'indicazione del Paese d'origine/luogo di provenienza è sempre facoltativo, eccetto che nei casi previsti proprio dal Regolamento in parola.

Come vedremo successivamente, tale disposizione normativa, tuttavia, non si applica agli alimenti a marchio registrato e a quelli aventi una denominazione di origine quali Dop, Igp e Stg.

Il primo caso in cui l'obbligo di indicazione è previsto, è enunciato dall'art 26 par. 2, lett. b) e vale per le carni suine, ovine o caprine e di volatili (fresche, refrigerate o congelate).

Altre ipotesi sono a loro volta contenute nelle norme «verticali», cioè settoriali, in cui, per determinati tipi di alimento, è richiesta l'indicazione di origine o provenienza: uova, miele, oli vergini d'oliva, prodotti ortofrutticoli e, naturalmente, prodotti della pesca freschi.

Ulteriore caso, più complesso e che qui maggiormente ci interessa, è invece descritto dall'art. 26 par. 2 lett. a), ove si richiede l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento, qualora l'omissione di tale informazione possa indurre in errore il consumatore in merito al vero Paese

di origine o al luogo di provenienza, in particolare se le altre informazioni che sono portate alla sua attenzione suggerirebbero un luogo diverso<sup>4</sup>.

E' chiaro che il giudizio di ingannevolezza, così formulato dalla norma, si presenta assai complesso; un'analisi della Giurisprudenza della Corte di giustizia permette di evidenziare che, ai fini della valutazione dell'idoneità ad indurre in errore di un'indicazione che compare su un etichetta, il giudice nazionale deve basarsi sull'aspettativa presunta di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento circa l'origine la provenienza e la qualità del prodotto, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare che il prodotto abbia un'origine, qualità o provenienza diverse da quelle che ha realmente<sup>5</sup>.

### **Il Regolamento (UE) n. 2018/775**

Il Regolamento (UE) n. 2018/775, prevede le modalità applicative di fornitura delle informazioni sull'ingrediente primario secondo quanto stabilito dall'art. 26, c. 3, del Regolamento n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti<sup>6</sup>. Quest'ultima disposizione del Regolamento quadro prevede che quando è fatto riferimento al paese di origine o al luogo di provenienza e questo richiamo territoriale non coincide con quello dell'ingrediente primario dell'alimento, si deve fornire una informazione specifica sull'origine di quest'ultimo: ad esempio la confezione di biscotti con la bandiera tricolore e la dizione «made in Italy», rispetto ai quali l'ingrediente primario (presumibilmente la farina di grano tenero) non sia italiano, dovrebbe contemplare l'ulteriore informazione specifica sull'origine della farina.

---

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo, si pensi ad un pacco di biscotti con un'immagine stilizzata del lago di Garda sullo sfondo, o che riporti il tricolore italiano, ma prodotti in Germania: ebbene, è obbligatorio specificare il «made in Germany» del prodotto.

<sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia CE, Sez. IV, n. C-446/07 del 10/09/2009; in senso conforme sentenza n. C-470/93 del 6/07/1995 e sentenza n. C-220/98 del 13/01/2000.

<sup>6</sup> Art. 26, c. 3, Reg. 1169/2011: «Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento».

Passiamo finalmente a quella che è la definizione di «ingrediente primario», fornita dal Regolamento n. 1169/2011. Lo stesso viene definito come «l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa».

I criteri per individuare l'IP (o gli IP) possono essere due: il criterio quantitativo oppure il criterio qualitativo.

Secondo il criterio quantitativo, è primario l'ingrediente che supera il 50% rispetto al totale, da misurare in fase di inserimento nel prodotto composto. Si fa quindi riferimento alla quantità dell'ingrediente misurata al momento del suo utilizzo nella fabbricazione dell'alimento.

In base al criterio qualitativo, è primario altresì l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento (...) che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (art. 2.2, lettera q del Reg. UE n. 1169/2011). Coincide quindi con l'ingrediente «caratterizzante» per il quale è necessario specificare il cosiddetto *quid* (che è la quantità presente).

Vi sono poi alcuni nodi problematici da smarcare.

In linea generale, nell'individuazione dell'ingrediente primario, la composizione del prodotto alimentare, la sua presentazione complessiva e la presumibile percezione da parte del consumatore, devono essere ponderate sia dall'OSA sia dal controllo ufficiale. La finalità del Regolamento è quella di conferire al consumatore tutte le informazioni necessarie, al fine di poter operare una scelta dei prodotti attenta e consapevole e, pur ammettendosi i due criteri pocanzi citati, la scelta dell'imprenditore deve essere sempre focalizzata alla *ratio legis* sopra indicata.

In concreto, operando un esempio pratico, in una bevanda quale la birra, l'ingrediente primario da un punto di vista quantitativo sarebbe l'acqua; dal punto di vista del consumatore, invece, sarà sicuramente il luppolo o altri cereali impiegati nel prodotto finale.

Lo stesso vale per le preparazioni sott'olio dove l'olio rappresenta solitamente più del 50% del prodotto finale eppure non è l'elemento rilevante per la scelta del consumatore.

### **Il corretto ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2018/775**

Il Regolamento in parola si applica quando è indicato il paese di origine (PO) o il luogo di provenienza (LP).

L'indicazione del Paese di origine o del Luogo di provenienza, in particolare, può essere fornita mediante «qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche»: l'immagine dell'Italia, il tricolore, il profilo di una regione, l'immagine di un monumento, a patto che sia decodificabile come indicazione di un luogo di produzione, è sufficiente a integrare la prima condizione.

Quello che è necessario è che il consumatore decodifichi il messaggio come indicazione di provenienza, sono escluse le denominazioni usuali e generiche le quali, pur indicando letteralmente l'origine, non sono comunemente interpretate come una indicazione di origine/provenienza: spaghetti alla bolognese; insalata russa etc.

La disciplina contempla tutta una serie di ulteriori esclusioni che analizzeremo nel proseguo.

La seconda condizione è che l'ingrediente primario del prodotto abbia un Paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal PO/LP dichiarato sull'alimento. Tornando al caso del biscotto made in Italy: se la farina di grano, ammesso per ipotesi che ne sia l'ingrediente primario, avesse origine italiana, non vi sarebbe ragione di applicare la disciplina in parola; se la farina fosse francese, invece, entrambe le condizioni sarebbero presenti e dunque si dovrebbe applicare il Regolamento n. 2018/775.

Detto Regolamento, non trova applicazione nei seguenti casi:

- sulle indicazioni geografiche dei prodotti DOP e IGP. In questi casi, tuttavia, la deroga è ristretta alla sola menzione geografica contenuta nella DOP/IGP e non si estende, invece, ad eventuali ulteriori elementi dell'etichetta o del packaging del prodotto;
- nei prodotti biologici, già altrimenti regolati;



- nei marchi registrati presso l'ufficio marchi e brevetti, se pure essi contengano suggestioni o evocazioni geografiche. I marchi non registrati, viceversa, sono, per il momento, esclusi dalla deroga<sup>7</sup>;
- le denominazioni legali e usuali e generiche che contengono un'indicazione geografica – così come i nomi commerciali che evocano 'tipo', 'ricetta', 'alla (...)’ le quali, pur indicando letteralmente l'origine, non sono comunemente interpretati come una indicazione di origine/provenienza: spaghetti alla bolognese; insalata russa; pesto alla genovese etc..

Sul punto, è intervenuto un importante contributo della Commissione europea che, con chiarimenti del 31 gennaio 2020, rispondendo ad alcuni quesiti, ha chiarito diverse criticità e, nel dettaglio:

- i. con riferimento all'operatore del settore alimentare, ha stabilito che gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposti sull'etichetta non costituiscono un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del Regolamento. Pertanto eventuali riferimenti all'entità giuridica dell'operatore del settore alimentare non determinano, in linea di principio, l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento;
- ii. ha precisato che le diciture quali «fatto in (paese)», «Made in (paese)», «prodotto in (paese)», sono associate dai consumatori a un'indicazione dell'origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, e pertanto, in linea di principio, dovrebbero essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento. Inoltre tali espressioni si riferiscono al processo di produzione o di fabbricazione che, nel caso degli alimenti trasformati,

---

<sup>7</sup> A titolo esemplificativo, nel caso dello yogurt greco con marchio registrato che richiama colori e suoni della Grecia, non vi è l'obbligo di comunicare l'origine o la provenienza del latte. Tuttavia, ove non fosse solamente il marchio registrato ad alludere l'origine greca del prodotto, bensì altri elementi dell'etichetta (una fotografia di Santorini, un tempio greco ecc.) si ricadrebbe in una delle due situazioni sopra evidenziate per le quali, invece, il Regolamento deve essere applicato.

potrebbe corrispondere al significato di paese d'origine ai fini del Regolamento, quale definito all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, ossia il paese dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

- iii. Ha precisato che la definizione di «ingrediente primario» contempla la possibile presenza di più ingredienti primari in un alimento. Inoltre, dalle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento si evince che qualora l'operatore del settore alimentare identifichi, sulla base della definizione in questione, più ingredienti primari occorrerà indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza di tutti questi ingredienti primari;
- iv. ha chiarito che un alimento può non contenere un ingrediente primario; un alimento non conterrà ingredienti primari ai sensi del Regolamento qualora nessuno dei suoi ingredienti rappresenti più del 50 % di tale alimento, nessuno dei suoi ingredienti sia associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e nella maggior parte dei casi non sia richiesta un'indicazione quantitativa;
- v. ha stabilito che rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento, anche l'ingrediente composto. Per «ingrediente composto» si intende un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti. Laddove occorra fornire le informazioni sull'origine dell'ingrediente primario in linea con l'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento e l'ingrediente primario sia un ingrediente composto, gli operatori del settore alimentare devono fornire il livello di informazioni più adeguato all'alimento in questione. In tale contesto essi dovrebbero prendere in considerazione la natura specifica dell'alimento in questione, la sua composizione e il suo processo di fabbricazione, l'interpretazione, le aspettative e l'interesse dei consumatori quanto all'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario contenuto nell'ingrediente

composto (luogo da cui proviene l'ingrediente primario contenuto nell'ingrediente composto, ad esempio il luogo di raccolta o di allevamento), nonché il modo in cui gli ingredienti costitutivi dell'ingrediente composto sono indicati nell'elenco degli ingredienti.

### **Indicazione e presentazione delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/775**

L'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2018/775 stabilisce le regole di indicazione dell'origine/provenienza dell'ingrediente primario.

In particolare l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

- a) indicando un luogo geografico, il che può avvenire tanto in termini generali – “UE”, “non UE”, “Ue e non UE” (quest'ultimo caso se l'ingrediente primario ha provenienza non univoca) – oppure in modo più preciso – lo Stato, ovvero la regione o zona geografica d'origine (purché chiara per il consumatore medio) (cioè di ultima trasformazione sostanziale) o di provenienza (diversa dall'origine) o ancora in conformità della normativa verticale per determinate categorie di ingredienti primari (zona FAO per i prodotti ittici etc.). La corretta interpretazione del Regolamento impone di osservare il principio di coerenza e armonia quando si decide di menzionare livelli di luoghi geografici diversi, non mischiando quindi livelli tra loro eterogenei<sup>8</sup>;
- b) indicando che il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è diverso da quello dell'alimento<sup>9</sup>. Esempio: “Prodotto in Italia con farina non italiana”, “Prodotto in Italia con

---

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo, è corretto riportare «UE e non UE», ma non «Italia e non UE». E' possibile, inoltre, specificare tra parentesi un livello di dettaglio più specifico accanto a quello più ampio «UE (Italia) e non UE». Tra le modalità citate, l'operatore ha facoltà di scegliere tra il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario, indifferentemente.

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo, «Prodotto in Italia con farina non italiana», «Prodotto in Italia con farina di diversa origine», «Con farina non proveniente dall'Italia».

farina di diversa origine”, “Con farina non proveniente dall’Italia”  
ecc.

L’operatore, dunque, può scegliere di adottare le indicazioni di cui al precedente punto a) o b), decisione che, in ultima analisi, risponde unicamente a logiche di marketing e comunicazione, poiché dal punto di vista giuridico sono perfettamente equivalenti.

Come visto, vi è una certa flessibilità nella formulazione dell’indicazione richiesta dal Regolamento in parola; ciò che rileva è la chiarezza per il consumatore medio il quale deve essere messo nella condizione di poter operare una scelta consapevole.

In tale ottica, rimane facoltà dell’OSA approfondire il messaggio rivolto ai consumatori, fornendo quindi maggiori dettagli sull’ingrediente primario, dove ha subito determinate lavorazioni, la circostanza che l’origine possa variare in base alla stagione, e così via. Gli unici vincoli che devono essere rispettati riguardano la veridicità dell’informazione che l’OSA ha l’onere di dimostrare attraverso i registri di tracciabilità; la comprensibilità della notizia per il consumatore medio nel mercato di destino delle merci; l’omogeneità dei livelli geografici utilizzati per designare l’origine del prodotto e quella dell’ingrediente primario.

L’art. 3 del Regolamento, infine, impone che l’indicazione dell’origine/provenienza dell’ingrediente principale venga collocata nello stesso campo visivo dell’indicazione dell’origine/provenienza dell’alimento e, se quest’ultima si ripete in parti diverse dell’etichettatura, va parimenti riportata ogni volta quella relativa all’ingrediente principale.

Una ulteriore prescrizione, riguarda la dimensione del carattere relativo alla specificazione del Paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario che deve essere pari ad almeno il 75% rispetto all’indicazione testuale dell’origine o provenienza dell’alimento, secondo i parametri di cui all’art. 13 par. 2 del Regolamento (UE) 1169/2011.

**In conclusione**

il Regolamento in questione è stato concepito con lo scopo principale di tutelare il consumatore fornendo allo stesso informazioni adeguate e chiare per poter operare l'acquisto dei prodotti in modo consapevole.

Si tratta, tuttavia, di una normativa particolarmente tecnica, che nasconde diverse insidie, anche di natura interpretativa e che, per tale ragione, impone all'operatore del settore alimentare la necessità di dover operare una attenta analisi in fase di commercializzazione dei prodotti, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Avv. Valerio Grimaldi